

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 27/05/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, nel dicembre 2021, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 20.11.2017, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati in contratto, in considerazione della estinzione anticipata del prestito.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto alla restituzione delle quote non maturate degli oneri contrattuali non goduti per un importo complessivo di € 691,57, oltre agli interessi legali.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha contestato la domanda dell'istante, rilevando quanto segue:

i) l'avvenuto rimborso degli interessi non maturati, pari ad € 1.827,20 e delle commissioni di gestione di euro 1.286,57 in sede di conteggio estintivo; ii) l'intervenuto rimborso dell'ulteriore importo di € 334,59 (comprensivo di interessi legali) a titolo "*commissioni di attivazione*" e di "*spese di istruttoria*", determinato applicando il criterio della curva degli interessi; iii) l'ulteriore restituzione di € 373,07 corrisposta al procuratore del ricorrente a mezzo bonifico bancario, a titolo di "*commissioni rete esterna*", comprensiva degli interessi legali e del contributo di € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso, calcolata sempre in applicazione del criterio della curva degli interessi; iv) la natura *up front* anche delle "*commissioni di attivazione*" e delle "*spese di istruttoria e notifica*", in quanto

remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto; v) con riferimento alle “*commissioni rete esterna*”, l'impossibilità di applicare i principi discendenti dalla Lexitor; vi) la “perdurante vigenza” del DPR n. 180/1950.

L'intermediario ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso; in via graduata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'intervenuto rimborso di tutte le voci di costo previste dal contratto e richieste con il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Come noto, l'art. 125 *sexies* tub è stato modificato dall'11 *octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73 (come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021), il quale aveva previsto — in relazione ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa — la piena applicabilità dei principi espressi nella sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea, con conseguente retrocedibilità, in caso di estinzione anticipata del rapporto di credito, di tutti gli oneri contrattuali applicati al rapporto stesso, siano essi *recurring* o *up front*, escluse le imposte; viceversa, quanto ai contratti stipulati precedentemente a tale data, l'art. 11 *octies*, co. 2, sanciva la (persistente) applicabilità del vecchio testo dell'art. 125 *sexies* tub e delle corrispondenti disposizioni della Banca d'Italia, con conseguente retrocedibilità, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli oneri *recurring*.

Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, il Giudice delle leggi è intervenuto in materia, dichiarando parzialmente incostituzionale, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, poiché in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell' art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, come interpretato nella sentenza “Lexitor” dalla CGUE, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea.

Per effetto dell'intervento della Consulta, i Collegi ABF hanno concordato di applicare i principi di diritto prescritti nella sentenza del 2022, assicurando “*continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta n. 263/2022 che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”*”. Per tal via, dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, è stato applicato, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, è stato applicato il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il legislatore italiano è, poi, nuovamente intervenuto con il d.l. 10 agosto 2023 n. 104, ove, con l'art. 27, modificando la norma transitoria contenuta nell'art. 11 *octies*, comma 2°, del d.l. 25.5.2021, n. 73, ha previsto che «*Nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni*

dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte». La relativa legge di conversione n. 136/23 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023. Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, secondo i criteri di calcolo già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, occorre osservare che il ricorso in esame ha ad oggetto un contratto stipulato il 23.4.2020 ed estinto in corrispondenza della rata n. 48 di 120 complessive, previa emissione del conteggio estintivo emesso nel dicembre 2021.

Va osservato innanzitutto che l'intermediario, a supporto della propria tesi relativa alla non rimborsabilità degli oneri *up front*, ha richiamato la sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria, emessa successivamente alla sentenza C-383/18 (Lexitor), che ha sancito – con riferimento all'ambito del credito immobiliare ai consumatori – la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata.

A tal riguardo, i Collegi territoriali ritengono che tale nuova pronuncia non abbia superato la sentenza Lexitor, atteso che la differenza di regime tra il diritto alla riduzione del costo totale del credito nelle ipotesi di estinzione anticipata dei crediti ai consumatori e in quelle di estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori è giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17), nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, dunque nel rispetto di una "ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore", che "riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto". Al riguardo, la nuova direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 approvata dal Parlamento europeo il 18 ottobre 2023, al considerando n. 70, ha raccomandato che siano oggetto di riduzione *"anche i costi che non dipendono dalla durata di [tale] contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito"*, con (eventuale) esclusione unicamente delle *"spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito [...], in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore"*. Nel calcolo della riduzione, comunque, dovrebbero essere prese in considerazione *"le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo"*.

Tuttavia, nel caso di specie non ricorre la fattispecie evocata dal legislatore eurounitario, posto che anche la commissione all'intermediario del credito, peraltro corrisposta al resistente, è destinata alla remunerazione di un agente in attività finanziaria che, per statuto, opera per conto del finanziatore e sulla base di un accordo intervenuto con quest'ultimo.

Né ancora può essere accolto il rilievo secondo cui va sostenuto che ai finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe applicabile l'art. 125-sexies TUB, bensì l'art. 6-bis del DPR 180/1950, in ragione della specialità della disciplina dettata dal Dpr n. 80/1950. L'art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprendendosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell'art. 125-sexies TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio: "La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il

profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei € 75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). L'estensione si giustificerebbe nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto" (*ex multis*, Coll. Napoli, decisione n. 7242/23; Coll. Napoli, decisione n. 7202/2023).

Superati i rilievi formulati dall'intermediario, dalla documentazione in atti emerge che l'istante ha chiesto il rimborso delle commissioni di attivazione (lett. C), delle spese di istruttoria e notifica (lett. E), delle commissioni rete esterna (lett. F).

Con riferimento alle commissioni di attivazione, sebbene detto onere remunererà varie attività di natura *up front*, poiché afferenti alla fase preliminare e di perfezionamento del finanziamento, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, dette commissioni vanno ritenute *recurring* laddove, come nel caso di specie, la relativa clausola contenga anche un riferimento all'attività di "archiviazione documentazione per periodo previsto dalla legislazione". Quanto alle spese di istruttoria e notifica (lett. E), secondo l'orientamento dei Collegi detto onere contrattuale ha natura *recurring*, in forza dei riferimenti alla "gestione della rete di vendita", in quanto ciò implica attività che coprono l'intero rapporto negoziale (cfr. Coll. Napoli, dec. n. 2254/2024).

In ordine a detti oneri commissionali, la quota non maturata è stata interamente retrocessa in occasione del conteggio estintivo, per € 1.286,57 con una eccedenza di € 0,55; la commissione rete esterna, parimenti, è stata rimborsata per € 324,11 con eccedenza di € 0,06; in relazione alle commissioni di attivazione l'intermediario ha effettuato un rimborso parziale per € 140,01 e deve rimborsare ancora la quota di € 81,14 e, con riferimento alle spese di istruttoria, dovrà essere restituita l'ulteriore quota di € 99,06.

Conseguentemente, tenuto conto che l'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta, come detto, al maturare della rata n. 48 su 120 complessive del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà restituire l'ulteriore importo di € 179,59, che andranno arrotondati a € 180,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 180,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO